

Monza, 02.05.2017

A tutti i clienti con contabilità interna

Circolare 08/2017

A cura dello Studio Associato Percudani

Oggetto: nuovi adempimenti in materia di IVA: comunicazione IVA trimestrale e "spesometro" trimestrale (semestrale per il 2017).

Come già illustrato con la ns. circolare 14/2016, la Legge 225 del 1° dicembre 2016, che ha convertito in Legge il D.L. 193/2016.

Il Decreto, che avrebbe dovuto portare con sé l'approvazione delle tanto richieste "semplificazioni", ha in realtà fatto tutto l'opposto, **introducendo i due nuovi obblighi indicati in oggetto** che, secondo le attese, dovrebbero ridurre l'evasione in materia di IVA ma che finiscono per complicare la vita ai contribuenti titolari di partita IVA e ai loro professionisti.

Per i clienti con contabilità interna i **nuovi obblighi comporteranno la necessità di una più tempestiva consegna dei documenti da registrare che dovranno consentire allo studio di registrare la documentazione e provvedere alla predisposizione delle comunicazioni.**

I clienti esterni invece dovranno necessariamente predisporre i dati necessari in tempo utile per permettere allo studio di procedere alla loro acquisizione, predisposizione delle comunicazioni e invio telematico delle stesse.

Molto in sintesi i due nuovi obblighi sono i seguenti:

1) Comunicazione IVA trimestrale:

I contribuenti titolari di Partita IVA sono tenuti dal 2017 a trasmettere trimestralmente, entro la fine del secondo mese successivo a quello di fine trimestre, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva.

Il modello va presentato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, con la sola eccezione del secondo trimestre dell'anno solare (scadenza al 18 settembre 2017, visto che il giorno 16 cade di sabato). Qualora il termine di presentazione della comunicazione scada di sabato o in giorni festivi lo stesso viene prorogato al primo giorno feriale successivo. Il modello di comunicazione deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o per il tramite di intermediari abilitati.

La scadenza per il I trimestre sarà quindi il 31 maggio, quella del secondo il 31 agosto (prorogata al 18 settembre), quella del terzo al 30 novembre e quella del quarto al 28 febbraio dell'anno successivo.

La comunicazione è presentata anche in caso di liquidazione con eccedenza a credito.

Sono esonerati dall'adempimento in parola i soggetti passivi Iva non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche.

In caso di soggetti passivi che esercitano più attività è prevista una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

È quindi prevista l'applicazione dell'articolo 54-*bis* comma 2-*bis*, D.P.R. 633/1972 che consente all'Agenzia delle entrate di verificare l'effettivo versamento dell'imposta anche prima della presentazione della dichiarazione annuale.

Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni si applichi la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro, con riduzione alla metà in caso di trasmissione nei quindici giorni successivi, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati

2) "Spesometro trimestrale" (semestrale per il 2017) – invio delle operazioni IVA:

Il comma 1, riscrivendo l'articolo 21, D.L. 78/2010, in materia di comunicazione dei dati rilevanti ai fini Iva, in luogo

dell'invio annuale del c.d. "spesometro", introduce un nuovo obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di una serie di informazioni significative, da effettuare con periodicità trimestrale (semestrale per il 2017)

I dati ed informazioni da inviare riguardano tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, quelle ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni.

In sostanza, si tratta di un invio analitico e massivo dei dati registrati ai fini Iva.

Nello specifico, il nuovo comma 2 dell'articolo 21 citato dettaglia le informazioni da comunicare.

In relazione ai termini per la trasmissione dei dati delle fatture, si dispone che la comunicazione relativa al secondo trimestre dovrà essere effettuata entro il 16 settembre (in luogo del 31 agosto) e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio (e non più l'ultimo giorno del mese di febbraio);

In caso di omessa o errata trasmissione delle fatture si prevede la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.

La sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di 500 euro, in caso di correzione della trasmissione entro quindici giorni dalla scadenza.

Crediti di imposta per adeguamento tecnologico

Al fine di riconoscere (anche solo figurativamente) lo sforzo compiuto dai contribuenti, si riconosce, per i soggetti in attività nel 2017 ed in relazione ai nuovi obblighi in commento (comunicazioni trimestrali dei dati delle operazioni rilevanti e dei dati contabili delle liquidazioni periodiche Iva, esercizio dell'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi), per una sola volta, un credito di imposta pari a 100 euro per l'adeguamento tecnologico dei sistemi amministrativi.

Detto credito spetta ai soggetti che, nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento è stato sostenuto, abbiano realizzato un volume di affari non superiore a 50.000 euro.

Il beneficio - da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo - non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Si comunica infine che il costo per la predisposizione e invio telematico della comunicazione periodica IVA per i clienti con contabilità interna è di euro 60,00 per dichiarazione e di euro 90,00 in caso di comunicazioni periodiche IVA concernenti tre liquidazioni mensili che, come illustrato sopra, impongono la compilazione di tre quadri VP per ogni comunicazione.

Per quanto riguarda lo "spesometro" trimestrale (semestrale per il 2017), per tutte le tipologie di tenuta della contabilità, nonostante i termini più stringenti, il costo per la predisposizione sarà il medesimo già applicato per l'equivalente obbligo annuale essendo in sostanza un obbligo con adempimenti e carichi analoghi.

Restando a Vs. disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario in merito alla presente, cogliamo l'occasione per porgerVi i ns migliori saluti.

Percudani & Partners s.r.l.